

COMUNE DI SCAMPITELLA

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

DEFINIZIONE

01. IL COMUNE DI SCAMPITELLA E' ENTE LOCALE CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE DI SCAMPITELLA E' ENTE DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA, ED ESERCITA STATUTARIA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA, E' ESERCITA FUNZIONI PROPRIE O DELEGATE.

03. IL PRESENTE STATUTO, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE, STABILISCE LE NORME FONDAMENTALI PER L' ORGANIZZAZIONE.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE IMPRONTA LA SUA AZIONE AL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE INCENTIVANDO LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALL' AMMINISTRAZIONE.

02. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONI SOCIALE, DELL' INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA, E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

C) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, LA COMUNITA' MONTANA E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 03

TERRITORIO E SEDE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCAMPITELLA (CLASSIFICATO MONTANO) E' COSTITUITO DALLE SEGUENTI FRAZIONI: SCAMPITELLA CAPOLUOGO, RIONE PIANO DI CONTRA, RIONE CITTA' DI CONTRA, RIONE GUARDIOLA, RIONE LAVANGA, RIONE PETRUZZO, RIONE SERRA DELLE NESPOLE, RIONE INTRISCILOLO, RIONE BOSCO DI CONTRA, RIONE GHIRICO E RIONE CICCARELLA E SI ESTENDE PER KM. 15,24 .

02. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LA LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

ART. 04

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 185 DEL 03.11.1982 .
02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE ACCOMPAGNATO DAL SINDACO DA CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE.
03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO CONSENTITI PREVIA DELIBERAZIONE NE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 05

- ALBO PRETORIO -

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE ALL'ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE DALLO STATUTO DAI REGOLAMENTI.
02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.
03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E SU ATTESTAZIONE DI QUESTIONE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA CON APPOSITO ATTO DELIBERATIVO, ULTERIORI SPAZI PER LA PUBBLICAZIONE DAGLI ATTI ED AVVISI DI CUI AL COMMA 01 .

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

ART. 06

GLI ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

ART. 07

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITA' ATTRAVERSO ATTRAVERSO ATTI DI INDIRIZZO, ATTI FONDAMENTALI ED ATTI DI CONTROLLO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, ED E' DOTATO DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA.

ART. 08

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E LA IMPARZIALITA'.

03. IL CONSIGLIO ESPRIME L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO IN ATTI QUALI RISOLUZIONI ED ORDINI DEL GIORNO, CONTENENTI OBIETTIVI, PRINCIPI E CRITERI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE CHE DIVENGONO VINCOLANTI PER GLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE QUANDO SONO EMESSI CON VALORI DI DIRETTIVA.

04. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO AD ALTRI ORGANI.

ART. 09

ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE, OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONI, A SEGUITO DI RINUNZIA O DECADENZA, PREVIA DELIBERAZIONE CHE DOVRA' ESSERE ADOTTATA DAL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA.

03. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

03. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

04. LA PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

05. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RICEVUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, OPPURE IN CASO DI PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. IL CONSIGLIO PROCEDE, COME SUO PRIMO ATTO ALL'ESAME DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA SURROGAZIONE DI EVENTUALI NON ELETTI IN CASI DI RINUNZIA O DECADENZA ED ALLA NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA CHE DOVRA' AVVENIRE COMUNQUE ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

- LE ADUNANZE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 10

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E DI URGENZA, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 32, COMMA 02 LETTERA B LEGGE 142/90 .

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA ORDINE DEL GIORNO, SENTITA LA GIUNTA, E NE PRESIEDE I LAVORI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

04. IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI, QUANDO LO RICHIEDE 1/5 DEI CONSIGLIERI,

INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

05. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL COMMA 03 E 04 , IN CASO DI DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 11

CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO, DI MANDATO E RAPPRESENTANO L'INTERO TERRITORIO COMUNALE. ESSI, SINGOLARMENTE OD IN GRUPPO HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, NONCHE' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI SECONDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO.

02. I CONSIGLIERI HANNO IL DOVERE DI PARTECIPARE, SALVO GIUSTIFICATO MOTIVO, ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO OGNI CONSIGLIERE DEVE DEVE POTER DEVE SVOLGERE LIBERAMENTE LE PROPRIE FUNZIONI ED OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI TUTTE LE NOTIZIE E INFORMAZIONI SULLA VITA DEL COMUNE, NONCHE' SUGLI ENTI ED AZIENDE CUI ESSO PARTECIPA O DA ESSO CONTROLLATI, NONCHE' I SERVIZI A CIO' NECESSARI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO. INOLTRE POSSONO PRENDERE VISIONE ED OTTENERE COPIE DI ATTI E DOCUMENTI ANCHE ISTRUTTORI RELATIVI AD ATTI, DELIBERE E PROGETTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DEL SINDACO SALVO IL SEGRETO PREVISTO DA LEGGI PENALI. SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI DEVONO ELEGGERE IL LORO DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE AI SOLI FINI DI CONVOCAZIONE E NOTIFICA DI ATTI.

ART. 12

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE A SINDACO E AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. OGNI GRUPPO NOMINA IL CAPOGRUPPO IL QUALE, NELLE MORE, E' INDIVIDUATO NEI CONSIGLIERI CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO GRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI NONCHE' IL NUMERO DEI CONSIGLIERI PER LA FORMAZIONE DI UN GRUPPO CHE, COMUNQUE NON PUO' ESSERE INFERIORE A DUE.

04. IL REGOLAMENTO DOVRA' ANCHE PREVEDERE CHE A CIASCUN GRUPPO CONSILIARE, PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI, SIANO ASSICURATI, NELL'AMBITO DELLE STRUTTURE MUNICIPALI, IDONEI LOCALI ED ADEGUATE ATTREZZATURE.

ART. 13

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO, COMMISSIONI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE ANCORATO NON ALLE FORZE POLITICHE BENSÌ ALLA MAGGIORANZA E ALLA MINORANZA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI: SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDONO.

ART. 14

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI È L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO FINE, AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI È L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE E GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE. IL REGOLAMENTO DOVRA' DETERMINARE IL NUMERO DEI COMPONENTI E IL FUNZIONAMENTO DELLE MEDESIME IVI COMPRESI I CASI IN CUI LE RELATIVE SEDUTE SIANO APERTE AL PUBBLICO.

ART. 15

COMMISSIONE D'INCHIESTA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SU RICHIESTA MOTIVATA, DI 1/3 CONSIGLIERI PUO' COSTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONE DI INCHIESTA SU ASPETTI O EPISODI SPECIFICI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE. ALLA COMMISSIONE DI INCHIESTA VERRA' ASSEGNATO TERMINE ENTRO IL QUALE ESSA DOVRA' RIFERIRE AL CONSIGLIO.

02. LA COMMISSIONE DI INCHIESTA È COMPOSTA DI NUMERO TRE MEMBRI PROPORZIONALMENTE ASSEGNATI ALLA MAGGIORANZA E ALLA MINORANZA.

ART. 16

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE SI RICHIAMANO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE.

02. LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER CUI I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO, O IL REGOLAMENTO PREVEDONO UNA DIVERSA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER CUI I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO, O IL REGOLAMENTO PREVEDONO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

03. LE VOTAZIONI PER LE DELIBERAZIONI VENGONO SVOLTE GENERALMENTE A SCRUTINIO PALESE ED ECCEZIONALMENTE A SCRUTINIO SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

04. IN CASO DI NOMINA DI RAPPRESENTANTI DELLA MAGGIORANZA E DELLA

MINORANZA IN SENO A COMMISSIONI, ORGANISMI INTERNI OD ESTERNI AL COMUNE O DI ALTRI ENTI, DEVE ESSERE COMUNQUE ASSICURATA LA PRESENZA DELLA MINORANZA.

ART. 17

LA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO ESECUTIVO DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE; ESEGUE IL PROGRAMMA DI GOVERNO E L'INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO DETERMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ATTRAVERSO GLI ATTI FONDAMENTALI DI SUA COMPETENZA;

- ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;
- SVOLGE L'ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO;
- ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI; ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 18

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE DA 04 ASSESSORI DI CUI UNO SCELTO EVENTUALMENTE ANCHE TRA I CITTADINI NON CONSIGLIERI COMUNALI, MA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA.

02. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART. 19

ELEZIONE

01. LA GIUNTA E' ELETTA, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, UNITAMENTE AL SINDACO MEDIANTE SCRUTINIO PALESE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED EVENTUALI SURROGAZIONI, E CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE 03 SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O IN CASO DI DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA DI ESSA SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DI LEGGE, NON PUO' PROCEDERSI ALLA VOTAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE PRIMA NON SIANO STATI CONFERMATI TANTI CONSIGLIERI QUANTI NE SONO ASSEGNATI AL COMUNE.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE CONTENERE I NOMI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI UNITAMENTE AL PROGRAMMA DI ATTIVITA' PROPOSTO PER LA NUOVA GIUNTA, CHE DEVE INDICARE I CRITERI DI FATTIBILITA' IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE. ESSO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO

05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO. QUALORA SIANO PRESENTATI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI, LA VOTAZIONE E' UNICA.

03. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

04. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 03 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, CUGINI E AFFINI DI PRIMO GRADO.

05. QUALORA SUCCESSIVAMENTE ALLE ELEZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE SOPRAVVENGA UNA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 IL SINDACO INVITERA' PER ISCRITTO GLI INTERESSATI A COMUNICARE ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI CHI DEI DUE RASSEGNA LE DIMISSIONI: TRASCORSO TALE TERMINE, ENTRAMBI SARANNO RITENUTI DECADUTI.

06. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 20

FUNZIONAMENTO

01. LE FUNZIONI DELLA GIUNTA SONO ESERCITATE COLLEGIALMENTE; ESSA DELIBERA CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI E A MAGGIORANZA DI VOTI.

02. LA GIUNTA, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ATTRIBUISCE AGLI ASSESSORI, SU PROPOSTA DEL SINDACO FUNZIONI AMMINISTRATIVE O INCARICHI ISTRUTTORI PERMANENTI PER GRUPPI DI MATERIE AFFINI; IL SINDACO PUO' ATTRIBUIRE AI SINGOLI ASSESSORI INCARICHI TEMPORANEI PER AFFARI DETERMINATI E PERIODI DEFINITI.

03. LE SEDUTE DI GIUNTA NON SONO PUBBLICHE SALVO CHE ESSA NON DISPONGA DIVERSAMENTE. ALLE SEDUTE PUO' PARTECIPARE IL REVISORE DEI CONTI.

04. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAL SINDACO STESSO, DAI SINGOLI ASSESSORI O DA CONSIGLIERI O DAGLI UFFICI E DAGLI ALTRI SOGGETTI LEGITTIMATI AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

05. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE ESSERE REDATTO PER ISCRITTO CON LA FORMULAZIONE ANALITICA DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE E CON L'INDICAZIONE DEL NOMINATIVO PROPONENTE.

06. LE PRIORITA' SONO COSTITUITE DAL PROTOCOLLO DEL COMUNE E LE RELATIVE DELIBERAZIONI DEVONO INDICARE IL NOMINATIVO DEL PROPONENTE.

07. LA GIUNTA, PER MOTIVI DI URGENZA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, PUO' INVERTIRE L'ORDINE DELLE PRIORITA'.

08. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI DEVONO, IN OGNI CASO, ESSERE CORREDATE DAI PARERI E DALLE ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE N. 142/90 .

09. POSSONO ESSERE DISCUSSE, A PRESCINDERE DALL'ORDINE DEL GIORNO E DAI PREDETTI PARERI, PROPOSTE ATTINENTI A TEMATICHE DI INTERESSE GENERALE SPECIFICHE NON DESTINATE A TRADURSI

NELL'IMMEDIATO IN ATTI DELIBERATIVI.

10. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.

11. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

ART. 21

CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA DI ASSESSORE

01. LE DIMISSIONI DA COMPONENTE DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PER LE CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

02. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DAL SINDACO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO.

05. L'ELEZIONE DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 22

DIMISSIONI E SURROGAZIONI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA.

02. PARIMENTI LA CESSAZIONE DALLE FUNZIONI DI SINDACO, MORTE, DECADENZA O RIMOZIONE, COMPORTA LA DECADENZA DI TUTTA LA GIUNTA.

03. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE INDIRIZZATE PER ISCRITTO AL CONSIGLIO COMUNALE, PRESENTATE VERBALMENTE NELLE ADUNANZE GIUNTA O DEL CONSIGLIO.

04. IL TERMINE DA CUI DECORRONO I 60 GIORNI, DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/90 SARA' LA DATA DI ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO NEL PRIMO CASO OVVERO QUELLA DEL VERBALE DELLE ADUNANZE NEL SECONDO.

05. ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA FORMALIZZAZIONE DELLE DIMISSIONI PER LA ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO.

06. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE VI PROVVEDE IL PREFETTO, PREVIA DIFFIDA.

ART. 23

MOZIONE DI SFIDUCIA

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE COLLEGIALMENTE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE, DI CUI ATTUA L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO O LA GIUNTA CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTI DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA, DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE, ALLA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO PROVVEDE IL SINDACO.

06. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

07. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI QUALI COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 24

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE A COMPETENZA GENERALE RESIDUA. ESSA COMPIE CIOE' TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE, PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO, NON SONO RISERVATI AGLI ORGANI COMUNALI E BUROCRATICI.

02. LA GIUNTA COMUNALE RIFERISCE AL CONSIGLIO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO E SULLE PROPRIE ATTIVITA' DUE VOLTE ALL'ANNO, APPOSITA RELAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO, DI CUI UNA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

03. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

04. LA GIUNTA IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI.

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SONO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO.

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO.

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVE, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) ELABORA, PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE.

G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONI E SU PARERI DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI

DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE.

I) DISPONE L'ACCERTAMENTO O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CON VENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI.

M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO.

05. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZA FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO, PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 25

L'ASSESSORE ANZIANO

01. L'ORDINE DI ANZIANITA' FRA GLI ASSESSORI VIENE DI NORMA STABILITO DAL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. QUALORA CIO' NON AVVENGA, L'ANZIANITA' E' DETERMINATA DALL'ETA' DEI CANDIDATI.

02. L'ASSESSORE ANZIANO SOSTITUISCE IL SINDACO, IN MANCANZA O ASSENZA DELL'ASSESSORE DELEGATO, QUANDO QUESTI SIA ASSENTE O IMPEDITO.

ART. 26

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO NELLA SEDE DEL COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, SALVO DIVERSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALLA PUBBLICAZIONE.

03. NEI CASI DI URGENZA, LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

04. LA LEGGE REGIONALE STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI PER L'INVIO DELLE DELIBERE ALL'ORGANO DI CONTROLLO.

05. LE DELIBERE DICHIARATE URGENTI ED IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI DEVONO ESSERE INViate ENTRO 05 GIORNI DALLA LORO ADOZIONE.

06. LE DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA DEVONO ESSERE COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO. SONO

COMUNICATE AI MEDESIMI I PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO NEGATIVO.

ART. 27

IL SINDACO

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IN TALE VESTE VESTE RAPPRESENTA L'ENTE E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHE NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE STATALE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

04. IL SINDACO RISPONDE POLITICAMENTE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO SI AVVALE DEL SUPPORTO DEGLI UFFICI E DELLA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE.

05. L'ELEZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL SINDACO OSSERVANO LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA.

06. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL' ARTT. 11 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

ART. 28

- IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

- HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE CONVENUTO CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA;

- HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

- COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.

- PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI DI COMPETENZA DI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA.

- CONCORDA CON GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONE PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE, CHE QUESTI ULTIMI INTENDONO RILASCIARE;

- EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, ECC. CHE LA LEGGE ASSEGNA SPECIFICAMENTE ALLA SUA COMPETENZA;

- HA LA FACOLTA' DI DELEGARE, IN CONFORMITA' AI RISPETTIVI RUOLI, AGLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE O AI DIRIGENTI,

L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE O LO STATUTO NON ABBAIA LORO ATTRIBUITO;

- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

- FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE LE PROPRIE DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDE ATTO,

CONTESTUALMENTE, DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA COMUNALE (ARTT. 34/8 E 37/7 DELLA LEGGE N. 142/90) .

- CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE.
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGONO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
- VISTA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI DIRIGENTI, IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI DIRIGENTI;
- DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI SENTITA LA GIUNTA COMUNALE;
- ADOTTA TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI DI NATURA DISCREZIONALE, NON COLLEGIALE O GESTIONALE CHE LO STATUTO ESPLICITAMENTE NON ABBAIA ATTRIBUITO AI DIRIGENTI E/O SEGRETARIO;
- PROVVEDE CON SUO ATTO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI E DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA, ALLA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, IN CASO DI OMISSIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 LEGGE N. 142/90 ;
- PROMUOVE TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE.
- PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED OSSERVAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- COLLABORA CON I REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE (ARTT. 23/7 DELLA LEGGE N. 142/90) ;
- STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE, DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE;
- CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTI, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA PER L'ESAME DELLE PROPOSTE ISCRITTE DA CIASCUN ASSESSORE;
- HA POTERE DI DELEGA GENERALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI, AD UN ASSESSORE CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO;
- DELEGA NORMALMENTE PARTICOLARI SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE AI SINGOLI E/O CONSIGLIERI COMUNALI;
- RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;
- PROVVEDE AD ASSOLVERE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA QUANDO LA

LEGGE GLI ATTRIBUISCE LA QUALIFICA DI UFFICIALE DI DI P.S. ;

- SOVRINTENDE, EMANA DIRETTIVE ED ESERCITA VIGILANZA NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE PREVISTI DALL' ARTT. 38/1 DELLA LEGGE N.

142/90 ;

- SOVRINTENDE, INFORMANDONE IL PREFETTO, AI SERVIZI DI VIGILANZA ED A QUANDO INTERESSA LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO;

- ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PREVISTI DALL' ARTT. 38/2 DELLA LEGGE N. 142/90 ED ASSUME LE INIZIATIVE CONSEGUENTI;

- EMANA ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE SENTITA LA GIUNTA.

SEZIONE 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 29

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEL COMUNE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, SOVRINTENDENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEI RESPONSABILI E DEI DIPENDENTI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

- ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 30

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSAMENTE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI.

A) - PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE

RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE A POSTI DI RESPONSABILI E IMPIEGATI, CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA LEGGE E DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE COMUNALE;

D) STIPULA DI CONTRATTI CONCLUSI DALLA GIUNTA;

E) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

F) SUPERVISIONE DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

G) EMANAZIONI DI DIRETTIVE PER LA CURA DELLE FASI ISTRUTTORIA ED ESECUTIVA DI DELIBERAZIONI E PROVVEDIMENTI.

- VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE ED ESSI PROPOSTO.

ART. 31

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE DELL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. ESPLICA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 32

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA-DIREZIONE-COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DELL'UFFICIO ED IMPIEGATI.

02. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' ESTERNA AI SETTORI OD ALLE AREE, IN OSSERVANZA DEGLI ACCORDI DECENTRATI.

03. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI E I PERMESSI DEI RESPONSABILI E DEGLI IMPIEGATI CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI IN BILANCIO.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA, SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI E IMPIEGATI CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

05. ASSOLVE ALL'ALTA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI UFFICI E

SERVIZI DEL COMUNE.

06. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA TRA GLI UFFICI.

ART. 33

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE PERSONALMENTE, ANCHE CON L'AUSILIO DI PERSONALE DIPENDENTE.

02. PARTECIPA ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI, QUALORA NON RITENGA DI DELEGARE TALE PARTECIPAZIONE AD UN IMPIEGATO.

03. RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPI CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONI AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI SOGGETTE AI SENSI DELL' ARTT. 45 , SECONDO COMMA DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , AL CONTROLLO EVENTUALE.

04. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

05. SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI.

06. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LE MOZIONI DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

07. CURA LA TRASMISSIONE DI ATTI DELIBERATIVI AL CO.RE.CO. ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E L'ESECUTIVITA' DI ATTI DELL'ENTE.

08. ADOTTA GLI ATTI DI ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI, QUALI L'EMANAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO, DEGLI AVVISI ED INVITI A GARA, E SIMILI.

ART. 34

ATTRIBUZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. L'ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE VIENE DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. SPETTANO AI RESPONSABILI TUTTI I COMPITI, COMPRESA L'ADOZIONE DI ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE DI ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, CHE LA LEGGE ED IL PRESENTE STATUTO, NON RISCRIVONO ESPRESSAMENTE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE ED AL SEGRETARIO, IN PARTICOLARE AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE SPETTA LA DIRIGENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA. IN CASO DI VACANZA DEL POSTO LA PRESIDENZA E' ATTRIBUITA PROVVISORIAMENTE AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. VIENE DEFINITO RESPONSABILE DI SERVIZIO IL DIPENDENTE CHE SIA A CAPO DI UNA UNITA' OPERATIVA AUTONOMA, SIA ESSA SEMPLICE CHE COMPLESSA.

04. AL RESPONSABILE DI SERVIZIO INTERESSATO DEVE ESSERE CHIESTO DALLA GIUNTA COMUNALE E DAL CONSIGLIO COMUNALE IL PARERE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E/O CONTABILE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142

05. CIASCUN SOGGETTO RISPONDERA' DEL PARERE ESPRESSO IN RELAZIONE ALLA PROPRIA COMPETENZA E NELL' AMBITO DI AUTONOMIA ALLO

ART. 35

FORMA E TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEI PARERI

01. I PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI CUI ALL' ARTT. PRECEDENTE DOVRANNO ESSERE RICHIESTI DI NORMA ALMENO 05 O 10 GIORNI

PRIMA DELLA SEDUTA DALL'ORGANO DELIBERANTE, A SECONDA CHE SI TRATTI RISPETTIVAMENTE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO COMUNALE, ESSI DOVRANNO ESSERE ESPRESSI PER ISCRITTO E RACCOLTI DAL SEGRETARIO COMUNALE CHE CURA L'ISTRUZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

02. PER PROVVEDIMENTI PARTICOLARI, I RESPONSABILI DEL SERVIZIO POTRANNO CHIEDERE UNA PROROGA PER ESPRIMERE IL LORO PARERE, PER UNA SOLA VOLTA E PER UN PERIODO MASSIMO DI 10 GIORNI; TALE ULTERIORE PROROGA POTRA' ESSERE RICHIESTA ANCHE DAL SEGRETARIO COMUNALE.

03. PER LE DELIBERAZIONI URGENTI, DA DICHIARARSI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE, IL PARERE DOVRA' ESSERE RESO ENTRO 24 ORE DALLA RICHIESTA.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIMERÀ IL PROPRIO PARERE PARTECIPANDO ALLA SEDUTA E POTRÀ PRESENTARE MEMORIE SCRITTE QUANDO LO RITERRÀ OPPORTUNO; IL PARERE DOVRA' ESSERE DATO PER ISCRITTO NEI SEGUENTI CASI:

A)- QUANDO SI TRATTA DI DELIBERAZIONI CONSILIARI IN QUANTO ESSO DOVRA' ESSERE DEPOSITATO TRA GLI ATTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI;

B) - QUANDO IL PARERE SIA NEGATIVO, NEL QUAL CASO DOVRA' CONTENERE LA MOTIVAZIONE;

C) - QUANDO IL PARERE SMENTISCA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL SETTORE INTERESSATO ANCHE IN TAL CASO DOVRA' CONTENERE MOTIVAZIONE.

05. I PARERI ESPRESSI DOVRANNO ESSERE INSERITI CON APPOSITA CITAZIONE TRA LE PREMESSE DI OGNI ATTO DELIBERATIVO.

ART. 36

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL COMUNE E' DI TIPO FUNZIONALE MODULATA SULL'ATTIVITA' PER OBIETTIVI CHE CONCRETAMENTE DEVE ESSERE SVOLTA.

02. GLI UFFICI SONO ORGANIZZATI IN MODO CHE SIA ASSICURATA LA FLESSIBILITA' E LA ELASTICITA' DELLE STRUTTURE, CON UN LAVORO NON PER SINGOLI ATTI, MA IN RELAZIONE AI PROGETTI CHE DEVONO ESSERE REALIZZATI ED AGLI OBIETTIVI CHE DEVONO ESSERE CONSEGUITI, SUPERANDO LA SEPARAZIONE RIGIDA DELLA COMPETENZA NELLA DIVISIONE DEL LAVORO.

03. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE PUO' ESSERE APERTA, PER CONSENTIRE APPORTI SPECIALISTICI ESTERNI ED INTEGRATE, PER EVITARE LA FRATTURA FRA I VARI SETTORI OPERATIVI, SECONDO LA LOGICA UNITARIA DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA'.

04. A TAL FINE IL REGOLAMENTO PREVEDE E DISCIPLINA IL COORDINAMENTO OPERATO DAL SINDACO MEDIANTE LE ATTRIBUZIONI DI APPOSITE

CONFERENZE PERIODICHE INTERDISCIPLINARI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PROMOSSE E PRESIEDUTE DAL SINDACO, DI CONCERTO COL SEGRETARIO COMUNALE.

05. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SI ARTICOLA SULLA ANALISI E SULLA INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO OTTIMALI E DEL GRADO DI EFFICACIA SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO.

ART. 37

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI E ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVA - FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 02

SERVIZI

ART. 38

FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI E OBIETTIVI DI RILEVANZA SOCIALE ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO LA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

03. I SERVIZI GESTITI DAL COMUNE CON DIRITTO DI PRIVATI SONO STABILITI DALLA LEGGE.

04. LA SCELTA DELLE FORME DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

05. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE AVVIENE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE IN AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

06. PER ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA, O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO

CONSORZIO.

07. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, DEVONO ESSERE COMUNQUE OSSERVATE FORME IDONEE DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 39

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 40

AZIENDE SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.
02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVANTE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 41

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO-TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTANO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BUONI IMMOBILI COMPRESI I FONDI LIQUIDI.
02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.
03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONE AD ALTRO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.
04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN DI BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.
05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 42

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVANTE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 43

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESERCIZIO DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA

IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 44

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 45

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DAL SINDACO O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 46

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 47

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E PROVINCIA PER PROMUOVERE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 03

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 48

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIENDA DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISORE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRIO RACCORDO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

TITOLO 04

FINANZA LOCALE

ART. 49

FINANZA E CONTABILITA'

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIO AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CRITERI DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', AUTONOMIA POTESTA' IMPOSITIVA, NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI

RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI ED AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) - IMPOSTE PROPRIE;
- B) - ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI ED IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
- C) - TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) - TRASFERIMENTI REGIONALI;
- E) - ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALI;
- F)- RISORSE PER INVESTIMENTI;
- G) - EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE ED INFRASTRUTTURE PRIMARIE NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI;
- H) - ALTRE ENTRATE.

04. I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' SONO FINANZIATI DALLE ENTRATE FISCALI, CON QUALI VIENE ALTRESI' AD ESSERE INTEGRATA LA CONTRIBUZIONE ERARIALE FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DEGLI ALTRI INDISPENSABILI SERVIZI PUBBLICI.

05. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

ART. 50

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA FORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO VA DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO;

03. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO, VANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELL'ANNUALITA', DELLA UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

04. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEBONO ALTRESI' CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE, IN PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLEGIBILE PER PROGRAMMA, SERVIZI ED INTERVENTI.

05. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE UFFICIO DI RAGIONERIA.

06. I BILANCI ED I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI ISTITUZIONI AZIENDE IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

07. I CONSORZI AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO LA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

ART. 51

RISULTATI DI GESTIONE

01. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI NEL RENDICONTO CHE RICOMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO PATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE, ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO ALLE RISORSE APPLICATE.

02. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL' ANNO SUCCESSIVO.

ART. 52

REVISORE DEL CONTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA DEI MEMBRI ASSEGNATI UN REVISORE DEL CONTO SCELTO SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLA LEGGE.

02. EGLI DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL' ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L' ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

04. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA.

05. SARANNO ALTRESTI' DISCIPLINATE CON I REGOLAMENTI LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA APPLICANDO IN QUANTO COMPATIBILI LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVO AI SINDACI DELLE S.P.A. .

06. NELL' ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

07. AL REVISORE E' DEMANDATA INOLTRE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ATTESTANDO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE A CORREDO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO.

08. DETTA RELAZIONE E' FORMATA DA UNA PARTE ECONOMICA ED UNA PARTE DESCRITTIVA, CHE CONTIENE RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

09. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE PROPRIE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI PROPRI DOVERI SECONDO I PRECETTI DELLA DILIGENZA E RETTITUDINE RIFERENDO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE DI EVENTUALI, ACCERTATE IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL' ENTE.

TITOLO 05

FORME COLLABORATIVE

ART. 53

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 54

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI E LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 55

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 54 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 56

UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 55 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONE DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

ART. 57

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI I INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMI. L'ACCORDO TRE ALLA FINALITA' PERSEGUITA DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) - DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO.

B) - INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO O LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI.

C) - ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

03. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONE AGRICOLE, L'AMMINISTRAZIONE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCERTANDO I PROPRI DIRITTI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

TITOLO 06

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 58

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCONO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONI, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI, NONCHE' LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, ANCHE SU BASE DI FRAZIONE.

ART. 59

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI E I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENTI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD

OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI DIVERSE CATEGORIE D'ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTONO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O LA INDETERMINATEZZA DEI DESTINATARI E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO O ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADITTORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 60 ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 20 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE'

ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 61

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O ESPORRE COMUNI NECESSITA'

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 60 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 30 DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 62

PROPOSTE

01. POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI UN NUMERO NON INFERIORE A TRENTA CITTADINI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 15 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 63

ASSOCIATIVISMO E PARTECIPAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA LA COSA PUBBLICA LOCALE, SEMPRE CHE LA LORO ORGANIZZAZIONE STATUTARIA SIA SULLA BASE DEMOCRATICA E RAPPRESENTATIVA. TALI ORGANISMI PROMOSSI DAL COMUNE MEDIANTE IDONEE INIZIATIVE POSSONO ESSERE RAPPRESENTATIVI SIA DI UNA PARTE DELLA COMUNITA' STANZIATA SU UNA

CERTA ZONA DEL TERRITORIO, SIA DEL MONDO DELL' ASSOCIATIVISMO IN GENERE, DEI CITTADINI RICOMPRESI IN UNA DETERMINATA FASCIA DI ETA'; DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE, DEL MONDO SINDACALE, DELLE FORME ECONOMICHE E SOCIALI OPERANTI LOCALMENTE.

02. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ESERCITANO UNA FUNZIONE CONSULTIVA SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE GENERALE, QUALI LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, I PIANI SOCIO-ECONOMICI, LA PROGRAMMAZIONE ED AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE SETTORIALI INERENTI LA SCUOLA, LA CULTURA, I SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI, GLI IMPIANTI SPORTIVI, COMMERCIO, I CAMPI GIOCHI E VERDE PUBBLICO, BENI DEMANIALI.

02. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEBONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO PRESENTARE AL SINDACO SU QUESTIONI GENERALI E PARTICOLARI. AI COMITATI DI GESTIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVE, PUO' ESSERE EVENTUALMENTE AFFIDATO DAL COMUNE, NELL' AMBITO DEL PRINCIPIO DEL CONTROLLO SOCIALE GLI UTENTI, LA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, COME QUELLI DEGLI ASILI NIDO, DELLE SCUOLE MATERNE, DELLE MENSE SCOLASTICHE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI E RICREATIVI. IL RELATIVO RAPPORTO COL COMUNE E' DISCIPLINATO CON APPOSITA CONVENZIONE E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAI REGOLAMENTI DEI SERVIZI. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI SOPRA, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO TERRITORIO. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUEST'ULTIMA.

ART. 64

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, ALLE INFORMAZIONI SULL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SUOI ORGANI.

02. L' ENTE DEVE AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI, DELLE NOTIFICAZIONI E DELLA PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L' INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI, INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' ORGANICAMENTE ED IN MODO DETTAGLIATO LA MATERIA.

ART. 65

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E PROCEDIMENTI

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE E' RICONOSCIUTO A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 66

INDIRIZZI REGOLAMENTARI

01. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' PER LA RICHIESTA L' AUTORIZZAZIONE E L' ACCESSO AGLI ATTI ED I TEMPI ENTRO I QUALI CIO' DEVE AVVENIRE.

02. GLI ATTI POTRANNO ESSERE ESIBITI DOPO LA EMANAZIONE NON DURANTE L' ATTIVITA' ISTRUTTORIA, FATTO SALVO IL DIRITTO CHI VI E' DIRETTAMENTE INTERESSATO.

03. COPIA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, DEI REGOLAMENTI VIGENTI, DEGLI STATUTI DELLE AZIENDE ED ISTITUZIONI E DEI CONTRATTI, SARANNO A LIBERA DISPOSIZIONE DEI CITTADINI.

04. LA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI NON E' SOGGETTA AL PAGAMENTO DI ALCUN DIRITTO, TRIBUTO OD ALTRO EMOLUMENTO.

05. IL SINDACO PUO' DICHIARARE LA TEMPORANEA RISERVATEZZA ATTI, VIETANDONE L' ESIBIZIONE, QUANDO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA GLI ATTI FORMATI O RICEVUTI ASSOGGETTABILI ALLA DICHIARAZIONE, REGOLA LA MODALITA' ED I TEMPI PER LA STESSA E PER LA SUA DURATA.

06. OLTRE AGLI ATTI DI CUI SOPRA, RESTANO ESCLUSI DALL' ACCESSO E DAL DIRITTO ALL' INFORMAZIONE, GLI ATTI FORMATI O RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE CHE IL REGOLAMENTO INDIVIDUERA' AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 , O PREVISTA, DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE O REGOLAMENTI.

ART. 67

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE, RICONOSCE, E FAVORISCE FRA GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALL' AMMINISTRAZIONE LOCALE, IL REFERENDUM CONSULTIVO.

02. HANNO DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL VOTO TUTTI I CITTADINI CHIAMATI AD ELEGGERE IL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REFERENDUM PUO' RIGUARDARE SOLO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE. E' OBBLIGATORIO LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM PRIMA

DI PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DI "UNIONI DI COMUNI" O DI FUSIONE CON ALTRO COMUNE.

04. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM QUEGLI ATTI A CONTENUTO VINCOLATO, PER EFFETTO DI UNA NORMA STATALE O REGIONALE, COSI' COME LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO, ALL' IMPOSIZIONE DI TASSE, TRIBUTI E TARIFFE NONCHE' QUELLE DI RECEPIMENTO DI DECISIONI DI ALTRI LIVELLI DI GOVERNO.

05. IL REFERENDUM PUO' ESSERE PROPOSTO DAL CONSIGLIO COMUNALE E DA 1/10 DEGLI ELETTORI DEL COMUNE.
06. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL QUESITO CHE SI VUOLE SOTTOPORRE ALLA POPOLAZIONE ESPOSTO IN TERMINI CHIARI ED INTELLEGIBILI ED E' SOTTOSCRITTA DAI RICHIEDENTI CON FIRMA AUTENTICATA. VIENE RIVOLTA AL SINDACO CHE INDICE IL REFERENDUM DA TENERSI ENTRO 03 MESI DALL'AMMISSIONE, DETERMINANDO LA DATA E LE ALTRE MODALITA' DI SVOLGIMENTO. L'AMMISSIONE DELLA RICHIESTA REFERENDARIA SIA RIGUARDO ALL'AMBITO DELLA MATERIA, CUI SI RIFERISCE IL QUESITO, ED ALLA SUA CHIAREZZA ED INTELLEGIBILITA', SIA RIGUARDO IL NUMERO E LA RICONOSCIBILITA' DEI SOTTOSCRITTO RIMESSA AL GIUDIZIO DI UNA APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO.
07. LA COMMISSIONE, ULTIMATA LA VERIFICA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO, NE PRESENTA UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.
08. IL CONSIGLIO, OVE NULLA OSTI, INDIRA' IL REFERENDUM RIMETTENDO GLI ATTI ALLA GIUNTA COMUNALE PER LA FISSAZIONE DELLA DATA.
09. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, PER MOTIVI DI LEGITTIMITA' SI PRONUNCI PER IL RIGETTO DELLA PROPOSTA REFERENDARIA O PER IL PARZIALE ACCOGLIMENTO, DOVRA' ASSUMERE DELIBERAZIONE CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI PROPRI COMPONENTI.
10. LA CONSULTAZIONE E' EFFETTUATA DURANTE UNA SOLA GIORNATA FESTIVA.
11. L'APERTURA DEI SEGGI AVRA' UNA DURATA ININTERROTTA CHE VA DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 . LO SPOGLIO DELLE SCHEDE DEVE, TERMINARE NELLA STESSA GIORNATA DELLA VOTAZIONE. POSSONO SVOLGERSI CONTEMPORANEAMENTE PIU' CONSULTAZIONI REFERENDARIE
12. LA PUBBLICAZIONE ADEGUATA DELLA CONSULTAZIONE E DEL CONTENUTO SOSTITUISCE LA STAMPA E LA CONSEGNA DEI CERTIFICATI ELETTORALI. LA PARTECIPAZIONE ALLA VOTAZIONE E' ATTESTATA CON L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELL'ELETTORE SULLA LISTA SEZIONALE.
13. LA NORMATIVA REGOLAMENTARE FARA' RIFERIMENTO, PER QUANTO COMPATIBILE, ALLE PROCEDURE ADOTTATE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI DI LEGGE STATALI, ADEGUANDOLE ALLA DIMENSIONE LOCALE ED EVENTUALMENTE VAGLIANDO AI FINI DELLA LORO SEMPLICITA' ED ECONOMICITA'.
14. IL REFERENDUM E' VALIDO SE VI HA PARTECIPATO LA META' PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO E NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.
15. IL VOTO FAVOREVOLE AL QUESITO, DA PARTE DELLA MAGGIORANZA DEI PARTECIPANTI AL VOTO, OBBLIGA, IL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DISCUSSIONE DELLO STESSO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA CONSULTAZIONE.
16. E' FATTO DIVIETO DI RIPROPORRE REFERENDUM SU IDENTICO OGGETTO PER ALMENO 05 ANNI DAL SUO RIGETTO.
17. IL REFERENDUM PUO' ESSERE REVOCATO O SOSPESO PREVIO PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE E CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, QUANDO L'OGGETTO DEL QUESITO NON ABBA PIU' RAGIONE DI ESSERE O SUSSISTONO DEGLI IMPEDIMENTI TEMPORANEI.

ART. 68

IL DIFENSORE CIVICO

01. PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DELLA SUA EFFICACIA, PUO' ESSERE ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO,

ANCHE COMMISSIONANDOSI CON I COMUNI LIMITROFI IL QUALE SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO A RICHIESTA DI CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE INTERESSE INTERVIENE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ENTI AZIENDE DA ESSI DIPENDENTI PER ASSICURARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO A CHE GLI ATTI SIANO TEMPESTIVAMENTE E CORRETTAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE EGLI HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI UFFICI E DI OTTENERE, NELLE ORE DI SERVIZIO, LE NOTIZIE RELATIVE A SINGOLI PROCEDIMENTI PER I QUALI SIA STATO INTERESSATO, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO DI UFFICIO.

04. HA DIRITTO DI OTTENERE, A RICHIESTA, E SENZA ONERE DI SPESA, COPIE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DI QUELLI DA ESSA RICHIAMATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO AGLI ORGANI COMPETENTI, A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI SEGNA LA AGLI ORGANI SOVRAORDITI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCOSTRATE. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO' ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO

CONSIGLIO COMUNALE.

06. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

07. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE INTERPELLATO DAI CITTADINI ANCHE IN ORDINE AI RITARDI NELL'ESPLETAMENTO DI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. IN TAL CASO POTRA' RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE, O AL DIFENSORE CIVICO COMPETENTE, PER OTTENERE LE NOTIZIE RICHIESTE.

08. E' FATTO OBBLIGO IL RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEL CASO DI IPOTESI DI REATO RAVVISATA NEL CORSO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

09. ENTRO IL MESE DI MARZO IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCOSTRATE, SUGGERISCE RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 69

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI E A SCRUTINIO SEGRETO.
02. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE. PUO' ESSERE RIELETTO UNA SOLA VOLTA. IL DIFENSORE PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA. "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".
03. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOGGETTO A REVOCA, SALVO PER COMPROVATA INERZIA.
04. IL RELATIVO PROVVEDIMENTO E' DISPOSTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI COMPONENTI ASSEGNATI.
05. PUO' ESSERE ALTRESI' DISPENSATO DALL'UFFICIO PER DIMENSIONI VOLONTARIE.
06. DECADE DALL'UFFICIO IN CASO DI PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, PER SUO TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA, O PER UNA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 70 .

ART. 70

INCOMPATIBILITA'

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICA AMMINISTRATIVA.
02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:
 - A) - CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
 - B) - I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI COMUNALI, I MEMBRI DELLA COMUNITA' MONTANE E DELLE U.S.L.
 - C) - I MINISTRI DI CULTO;
 - D) - GLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVONO DA ESSA, A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;
 - E) - CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE CHE COSTITUISCE L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 71

SEDE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE DI UFFICIO E DI QUANTO ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA IL COMPENSO E L'EVENTUALE RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE D'UFFICIO.

TITOLO 07

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 72

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) - NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) - IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE, I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. PRIMA DELLA LORO ADOZIONE, GLI SCHEMI DI REGOLAMENTI VERRANNO DEPOSITATI PER 15 GIORNI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE E DEL DEPOSITO, VERRA' DATO CONGRUO AVVISO PUBBLICO ALL'ALBO PRETORIO A MEZZO STAMPA ED IN OGNI ALTRA FORMA UTILE ONDE CONSENTIRE GLI INTERESSATI, LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E/O MEMORIE IN MERITO ED AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA LORO FUNZIONE.

05. I REGOLAMENTI, DA ADOTTARSI ENTRO 18 MESI DALL'APPROVAZIONE DEL PRESENTE STATUTO, RESTERANNO PUBBLICATI, DOPO L'ADOZIONE DEL PRESENTE STATUTO, RESTERANNO PUBBLICATI, DOPO L'ADOZIONE, PER 15 GIORNI ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE E, UNA VOLTA OTTENUTO IL VISTO DI LEGITTIMITA', DIVENTERA' OBBLIGATORIO NEL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE, CHE SIA ALTRIMENTI SPECIFICAMENTE DISPOSTO.

ART. 73

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI ESECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO.

03. DURANTE TALE PERIODO, DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA, ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.1942 N. 142

05. TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI.

06. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURI LA NECESSITA'.

07. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO

SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

08. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO.

09. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME SOPRA PREVISTE.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 74

ENTRATA IN VIGORE

01. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, IL PRESENTE STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI E QUINDI INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

02. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

03. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

04. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.

ART. 75

MODIFICHE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICHE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA E' RIPETUTA IN SUCCESSIVA SEDUTA DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI, E LE MODIFICHE SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE PER DUE VOLTE, IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. NELLA STESSA SEDUTA PUO' AVER LUOGO UNA SOLA VOTAZIONE.